

TRIBUNALE DI TREVISO

Verbale di udienza

R.G. 235/2014

Oggi 02/02/2021, dinanzi al G.I. dott.ssa Laura Ceccon, viene tenuta udienza con le modalità cartolari di cui l'art. 221, comma 2 della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.

Il G.I. dà atto che, in conformità a quanto disposto con proprio decreto, le parti hanno depositato le seguenti note di trattazione scritta di discussione:

Per BLU 016 SRL IN LIQUIDAZIONE:

La difesa di parte attrice opponente Blu 016 S.r.l. in liquidazione precisa le seguenti

CONCLUSIONI

“Contrariis reiectis voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso

NEL MERITO

IN VIA PRINCIPALE

Accertato e dichiarato l'abuso dell'altrui dipendenza economica posto in essere da Benetton Group S.r.l. (già Bencom S.r.l.) nei confronti di Blu 016 S.r.l., ora in liquidazione, accertato e dichiarato altresì e in ogni caso il grave inadempimento di Benetton Group S.r.l. (già Bencom S.r.l.) nell'esecuzione dei contratti di cui è causa e, ancora e in ogni caso, la grave violazione del principio di buona fede nell'esecuzione dei contratti stessi e nelle trattative intercorse, e pertanto la nullità dei contratti tra le parti e dei contratti sottostanti alle fatture emesse e azionate con il decreto ingiuntivo, accertata e dichiarata altresì la mancanza dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità del credito azionato, dichiarare nullo e/o annullabile e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 4054/2013 emesso in data 20 novembre 2013 dal Tribunale di Treviso;

IN OGNI CASO

- dichiarare che Benetton Group S.r.l. (già Bencom S.r.l.), nella stipula e nell'esecuzione di tutti i contratti di cui è causa, ha posto in essere un abuso dell'altrui dipendenza economica;*
- dichiarare il grave inadempimento contrattuale di Benetton Group S.r.l. (già Bencom S.r.l.) nell'esecuzione dei contratti di fornitura di merce;*

- *dichiarare il grave inadempimento contrattuale di Benetton Group S.r.l. (già Bencom S.r.l.) nell'esecuzione del contratto in data 7 febbraio 2013;*
- *dichiarare la violazione da parte di Benetton Group S.r.l. (già Bencom S.r.l.) del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei contratti di fornitura di merce, nell'esecuzione del contratto in data 7 febbraio 2013 e, ancora, nelle trattative intercorse con Blu 016 S.r.l. in liquidazione;*
- *dichiarare conseguentemente la nullità dei contratti tra le parti e dei contratti sottostanti alle fatture emesse e azionate con il decreto ingiuntivo per violazione, da parte di Benetton Group S.r.l. (già Bencom S.r.l.) nei confronti di Blu 016 S.r.l. in liquidazione, del divieto di abuso dell'altrui dipendenza economica e, in ogni caso, per il grave inadempimento di Benetton Group S.r.l. (già Bencom S.r.l.) nell'esecuzione dei contratti;*
- *dichiarare che il credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo manca dei requisiti della certezza, della liquidità e della esigibilità;*
- *dichiarare pertanto e in ogni caso che nulla è dovuto da Blu 016 S.r.l. in liquidazione a Benetton Group S.r.l. (già Bencom S.r.l.) in relazione ai rapporti contrattuali di fornitura di merce e conseguentemente dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 4054/2013 emesso in data 20 novembre 2013 dal Tribunale di Treviso, e quindi revocarlo anche in ordine alla domanda riconvenzionale proposta;*
- *condannare, in via riconvenzionale, Benetton Group S.r.l. (già Bencom S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell'articolo 9 comma 3 L. 192/98 ovvero ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, a risarcire tutti i danni, diretti e/o indiretti, patrimoniali e/o non patrimoniali, ivi compreso il danno all'immagine, subiti da Blu 016 S.r.l. in liquidazione (ora in liquidazione), danni quantificabili ad oggi nella somma di **euro 5.799.454,19.=**, o di quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di istruttoria e/o di giustizia;*
- *condannare infine Benetton Group S.r.l. (già Bencom S.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore di Blu 016 S.r.l. in liquidazione in liquidazione delle spese e compensi del presente giudizio, con gli accessori di legge.*

IN VIA ISTRUTTORIA

Ferme le produzioni in atti, si insiste per l'accoglimento delle istanze formulate da questa difesa, in particolare si insiste affinché venga ammessa prova per interrogatorio formale e per testi così come richieste

in sede di seconda memoria ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c., oltre che nella richiesta di CTU contabile al fine di determinare la quantificazione del danno subito da Blu 016 S.r.l. in liquidazione?'

*Si deposita provvedimento **in data 19 novembre 2020** dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, con il quale l'Autorità stessa ha deliberato l'avvio dell'istruttoria nei confronti di Benetton Group S.r.l.*

Il provvedimento è stato emesso a seguito di segnalazione da parte di diversi ex operatori nella vendita al dettaglio di abbigliamento a marchio Benetton – tra i quali Blu 016 S.r.l. in liquidazione – che hanno lamentato un insieme di condotte abusive poste in essere da Benetton Group S.r.l. nei loro confronti.

L'Autorità Garante, letta la segnalazione e valutati i documenti (i medesimi allegati da questa difesa nel presente giudizio) ha ritenuto configurabile uno squilibrio eccessivo nei rapporti tra Benetton e gli imprenditori, alla luce degli impegni economici e degli oneri che gravano su questi ultimi, tali da rendere difficoltoso se non impossibile reperire sul mercato valide alternative commerciali soddisfacenti.

Benetton, prosegue l'Autorità Garante, avrebbe imposto ai rivenditori di mantenere una struttura di vendita e un'organizzazione commerciale disegnata sulle proprie esigenze, fissando unilateralmente regole e parametri organizzativi idonei a irrigidire la struttura aziendale dei rivenditori stessi, fino ad ostacolare, se non impedire, la sua eventuale riconversione.

Infine, la forte esposizione debitoria (creata da Benetton stessa come già dichiarato e dimostrato dalla scrivente difesa) ha disincentivato, fino a rendere impossibile, la ricerca del rivenditore di un'alternativa di mercato.

Da tutto quanto sopra l'Autorità ha ritenuto sussistere gli elementi per incardinare un'istruttoria al fine di valutare la sussistenza di un abuso di dipendenza economica rilevante per la tutela della concorrenza e del mercato, abuso di dipendenza economica da tempo sostenuta da questa difesa.

per BENETTON GROUP S.R.L. (già BENCOM S.R.L.):

L'opponente Blu 016 s.r.l. si era avvalsa della nota di trattazione scritta autorizzata per l'udienza del 21.1.2021, per effettuare una nuova produzione documentale che esulava certo i limiti definiti per le note di trattazione scritta al d.l. 18/2020.

Al di là dell'irritualità della produzione si impone di avvalerci del rinvio d'ufficio disposto dal Giudice solo per stigmatizzare l'ennesimo tentativo avversario di falsare la reale portata dei fatti e del documento prodotto, tentativo attuato da controparte con le deduzioni proposte con la nota di trattazione che accompagnano quest'ultima produzione (pag. 3).

Per essere il più sintetici possibile, rimarchiamo che in quanto il Giudice riterrà di leggere il documento prodotto, di per sé all'evidenza irrilevante, potrà comunque ben cogliere:

- che in vero tale documento consiste in un mero avvio di istruttoria da parte dell'autorità del garante a fronte di una segnalazione (e quindi senza nemmeno considerare le repliche dell'interessata) e non già in un provvedimento dai contenuti in qualche modo decisori.

- che non è affatto vero che il "provvedimento" prodotto sia stato "emesso a seguito di segnalazione da parte di diversi ex operatori nella vendita al dettaglio di abbigliamento a marchio Benetton – tra i quali Blu 016 S.r.l. in liquidazione ": In vero dal documento emerge chiaramente che l'iniziativa che ha portato all'apertura dell'istruttoria è (unicamente) di tale Miragreen s.r.l. corrente in Treviglio (BG).

- soprattutto va rilevato che non è affatto vero che l'Autorità Garante avrebbe aperto l'istruttoria per un supposto squilibrio nei rapporti tra Benetton e gli imprenditori (meglio l'imprenditore Miragreen s.r.l.), "letta la segnalazione e valutati i documenti (i medesimi allegati da questa difesa nel presente giudizio)": come ben si evince dal documento in esame la vertenza portata all'attenzione dell'Autorità del Garante attiene un rapporto commerciale instaurato da Benetton Group s.r.l. con Miragreen s.r.l. in forza di uno specifico contratto di franchising e quindi in relazione ad un rapporto contrattuale per nulla pertinente con quello oggetto del presente giudizio.

Essendo stata fissata la presente udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., il Giudice pronuncia sentenza contestualmente motivata che allega a verbale, di cui dispone l'immediato deposito.

Il Giudice
dott.ssa Laura Ceccon



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - 1[^] SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Laura Ceccon, nella causa n. 235/14 R.G., promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato in data 10.01.14

da

BLU 016 S.R.L. in liquidazione, elettivamente domiciliata in Conegliano – Viale Carducci n. 27, presso l'avv. Luigi Maschio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Federica Canelli e Silvia Casari del Foro di Reggio Emilia, per procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE OPPONENTE

contro

BENETTON GROUP S.R.L (già BENCOM S.R.L.), elettivamente domiciliata in Treviso - Viale Cairoli n. 15, presso gli avv.ti Michele e Diego Pantaleoni, che la rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso monitorio

CONVENUTA OPPOSTA

seguito di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate da parte attrice opponente con nota per l'udienza odierna e da parte convenuta opposta per l'udienza del 17.12.20, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Blu 016 S.r.l. in liquidazione ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4054/13 emesso da questo Tribunale in data 20.11.13, con cui le è stato ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro 2.904.926,85, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di corrispettivo per forniture di merci rappresentate nella fatture prodotte con il ricorso monitorio.

A fondamento dell'opposizione, viene dedotto che Bencom S.r.l. (oggi Benetton Group S.r.l.) avrebbe serbato nei confronti di Blu 016 condotte integranti nel loro complesso un

abuso di dipendenza economica, da cui dovrebbero discendere la nullità degli accordi in forza dei quali vennero poste in essere le forniture di cui si discute e l'insorgenza di un credito risarcitorio in capo all'opponente, che ha formulato relativa domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento dei danni.

Va rilevato fin d'ora che tale prospettazione è rimasta del tutto priva di riscontro probatorio, non essendo a tale scopo significativa la documentazione prodotta e non essendo stati ammessi i capitoli di prova orale dedotti da parte attrice opponente, ritenuti inammissibili con ordinanza in data 30.01.16 - con decisione che viene in questa sede richiamata e confermata - in quanto formulati in termini generici o comunque implicanti la manifestazione di un giudizio da parte del teste.

Né tale rilievo può ritenersi superato all'esito del deposito del provvedimento in data 19 novembre 2020 dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, prodotto da parte attrice opponente, che non riguarda il rapporto intercorso tra le parti del presente giudizio e che, in ogni caso, attesta unicamente l'avvio di un'istruttoria, senza alcun accertamento di merito.

La domanda risarcitoria è quindi, in radice infondata, così come la richiesta di revoca del decreto ingiuntivo fondata su tale eccezione.

Con specifico riferimento alle forniture di cui al decreto ingiuntivo opposto, Blu 016 S.r.l. ha contestato il valore probatorio dei documenti di trasporto prodotti, in quanto privi di sottoscrizione.

Tale contestazione tuttavia, oltre ad essere generica (mai è stato prospettato che la merce non fosse stata ordinata e che non sia stata effettivamente consegnata), è superata dal rilievo che le fatture in esame risultano essere state registrate nelle scritture contabili dell'opponente e quindi si riferiscono a forniture certamente eseguite, in relazione alle quali peraltro nessun rilievo viene sollevato in merito alla corrispondenza dei prezzi praticati agli accordi commerciali intercorsi.

L'opponente ha dedotto altresì di avere eseguito, nel periodo compreso tra il luglio 2011 ed il giugno 2013, pagamenti mediante assegni, nonché con cambiali per oltre euro 5.299.000,00, astrattamente idonei quindi ad estinguere il debito azionato in via

monitoria, contestando perciò i criteri con cui tali pagamenti vennero imputati da Benetton ad altre forniture più recenti, in violazione del criterio di cui all'art. 1193 c.c.

Ciò anche alla luce di numerosi solleciti di pagamento ricevuti da Bencom in cui il credito della società era stato esposto per importi sempre differenti tra loro.

Benetton Group ha fornito, attraverso la produzione di una scheda contabile (doc. 4) l'indicazione delle forniture al cui pagamento sarebbero stati imputati i versamenti effettuati da Blu 016.

Alla luce di tali rilievi, è stata disposta CTU contabile *“diretta ad individuare, sulla scorta della documentazione versata in giudizio dalle parti, assunta per pacifica – in quanto non contestata - l'esistenza delle forniture di cui alle fatture indicate nel prospetto doc. 4 di parte convenuta, ritenuta l'esistenza dei pagamenti effettuali dall'attrice opponente nei limiti in cui essi risultino dal prospetto sopra citato, nonché dalle scritture contabili prodotte, eseguita l'imputazione dei pagamenti in questione secondo i criteri di cui all'art. 1193 c.c., quale sia l'entità del credito residuo in capo alla società convenuta opposta e se esso sia riferibile alle fatture azionate in via monitoria”*.

La CTU concludeva nel senso che, se da un lato risultava che Benetton Group S.r.l., al netto dei pagamenti ricevuti, fosse titolare di un credito complessivo di euro 2.904.926,85, esattamente corrispondente - per importo - a quello oggetto di ingiunzione, dall'altro tuttavia esso era riferibile, secondo il criterio di imputazione ex art. 1193 del C.C., alle fatture elencate alle pagine da 17 a 22 della relazione peritale, che non corrispondevano, se non in parte, a quelle azionate in via monitoria.

A seguito di rimessione in istruttoria della causa, già trattenuta in precedenza in decisione, sono stati richiesti chiarimenti al CTU, ritenuta la necessità di *“verificare se, nella imputazione dei pagamenti secondo i criteri di cui all'art. 1193 c.c., sia stata tenuta in considerazione la diversa scadenza concordata tra le parti con scrittura in data 07.02.13 (doc. 6 parte attrice opponente) per il pagamento per le fatture relative all'acquisto di capi di abbigliamento per la stagione PE 2012 e precedenti”*, con incarico, in caso negativo, di effettuare nuova verifica dell'avvenuta imputazione ex art. 1193 c.c., tenendo in considerazione il diverso termine concordato.

La causa giunge ora in decisione all'esito dell'integrazione di CTU disposta.

Il CTU ha confermato di non aver tenuto conto, nel precedente elaborato, della scrittura sopra menzionata, indicandone le ragioni.

Ha comunque messo a disposizione del G.I. un ulteriore conteggio dell'imputazione ex art. 1193 c.c. che ha tenuto in considerazione la dilazione di pagamento di cui alla scrittura del 7 febbraio 2013.

Se da un lato, infatti, è vero che essa reca la sottoscrizione della sola società attrice opponente, dall'altro tuttavia risulta che Benetton Group S.r.l. si sia avvalsa di tale documento, producendolo essa stessa in giudizio (doc. 1, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).

Non può dunque l'opposta pretendere di valersi del documento solo nella parte a sé favorevole, escludendone invece gli effetti contrari alla propria prospettazione.

Ciò posto, le risultanze della CTU e del relativo supplemento vengono assunte a fondamento della presente decisione, in quanto immuni da vizi logici o procedurali e sostenute da congrua motivazione.

Orbene il CTU ha dapprima ricostruito quali fossero le fatture scadute al 7 febbraio 2013 e quali le fatture scadute successivamente a tale data.

Lo scaduto al 7 febbraio 2013 *“è risultato facilmente verificabile per quanto riguarda le fatture presenti in atti ed emesse non successivamente al 20 giugno 2012. Stando agli abituali termini di pagamento (20/50/80 giorni fine mese), infatti, tali fatture erano tutte scadute alla data del 7 febbraio 2013”*. La determinazione dello scaduto riferito alle fatture emesse dopo il 20 giugno 2012 e sino al 7 febbraio 2013 è stata effettuata sulla scorta del doc. 4.

In questo modo, preliminarmente, è stata rideterminata la scadenza delle fatture di cui alla scrittura privata doc. 6 attoreo.

Il CTU, mediante la tabella Allegato 1, ha evidenziato come la ricostruzione del debito scaduto al 7 febbraio 2013, fosse stata operata da Bencom con criteri interni diversi da quelli di cui all'art. 1193 c.c.

Ha quindi proceduto, riportandone i risultati nel prospetto allegato sub 2, prendendo a riferimento i debiti scaduti ante e post 7 febbraio 2013, all'imputazione dei pagamenti secondo l'art. 1193 del codice civile.

Il CTU ha quindi così concluso:

“Posto quanto ribadito nel presente documento in merito al precedente elaborato, sulla base dell'integrazione richiesta dal Giudice, il credito residuo di Benetton Group (già Bencom), pari ad Euro

2.904.926,85, determinato secondo i criteri di imputazione di cui all'art. 1193, secondo comma c.c., nonché considerando il termine di pagamento per le forniture PE 2012 e precedenti di cui alla scrittura del 7 febbraio 2013, può essere ripartito come segue:

- Euro 1.642.405,40 imputabili allo scaduto ante 7 febbraio 2013;
- Euro 1.262.321,45 imputabili alle fatture scadute successivamente.

Al fine di individuare quanta parte del predetto credito residuo di Benetton Group S.r.l. sia riferibile, sulla base della ricostruzione operata ex art. 1193, alle fatture azionate in via monitoria dalla Benetton Group stessa, si precisa quanto segue:

- Euro 584.384,91 sono riferibili al credito scaduto ante 7 febbraio 2013 azionato in via monitoria, così come dettagliatamente evidenziato in colore giallo nell'allegato 3;
- Euro 1.262.321,45 sono riferibili al credito scaduto successivamente al 7 febbraio 2013, per il quale vi è corrispondenza con le fatture azionate in via monitoria da Benetton Group S.r.l.”

Emerge quindi che, secondo il criterio di imputazione operato in base ai criteri di cui all'art. 1193 c.c., ma tenuta altresì in considerazione la pattuizione tra le parti di un nuovo termine di pagamento per le forniture PE 2012 e precedenti, ricavabile dal doc. 6 di parte attrice opponente – doc. 1 di parte convenuta opposta, il credito residuo della convenuta opposta risulti complessivamente pari a 2.904.926,85 (corrispondente alla somma oggetto di decreto ingiuntivo), ma sia solo parzialmente riferibile alle fatture azionate in via monitoria, e precisamente vi sia esatta corrispondenza solo per i crediti scaduti successivamente al 7 febbraio 2013 (euro 1.262.321,45), mentre per lo scaduto ante 7 febbraio 2013 solo per euro 584.384,91.

Di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.

Va però accolta la domanda formulata in via riconvenzionale dalla convenuta opposta, di condanna dell'attrice opponente al pagamento della somma complessiva di euro 2.904.926,85, “per la fornitura di tutta la merce ricevuta dall'opponente e non saldata”, domanda proposta, a fronte dell'eccezione di intervenuto intergrale pagamento sollevata da Blu 016 S.r.l, sul presupposto che tale importo corrispondesse comunque alla differenza tra il credito complessivamente maturato da Benetton Group S.r.l nel corso del rapporto contrattuale intercorso con l'attrice opponente e quanto da quest'ultima versato.

Infatti, *“nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo nel quale l'opponente eccepisca e dimostri di aver corrisposto una somma idonea ad estinguere l'obbligazione posta a base del provvedimento monitorio, non costituisce domanda nuova, all'interno dello stesso rapporto pluriennale di fornitura incontestatamente intercorso tra le parti, la richiesta di parte opposta volta ad ottenere la differenza tra quanto corrisposto e quanto dovuto, non risultando diverso né il "petitum" (per la stessa entità della somma residua) né la "causa petendi" (trattandosi di esposizioni debitorie relative al medesimo rapporto). Spetta però al creditore, attore in senso sostanziale, allegare e dimostrare che il pagamento effettuato debba imputarsi all'estinzione parziale del debito complessivo, estendendo l'indagine all'intero rapporto di fornitura intercorso tra le parti ai fini della verifica dell'efficacia dell'imputazione di pagamento eseguita dal debitore”* (Cass. 26945/08).

Non è fondato infatti il rilievo di parte attrice opponente, svolto nella memoria di replica depositata in data 18.09.18, secondo cui osterebbe a tale conclusione la circostanza che Benetton Group S.r.l. non abbia depositato documentazione contabile riguardante l'ulteriore pretesa creditoria e, in particolare, le ulteriori fatture – differenti da quelle azionate in via monitoria – che indica come non saldate.

L'eccezione non è fondata.

Incontestata tra le parti l'esistenza di un rapporto pluriennale di forniture, la stessa Blu 016 S.r.l., affermando di avere eseguito pagamenti per una somma complessiva di oltre 5 milioni di euro, ampiamente superiore a quella oggetto di ingiunzione, ha esteso il campo di indagine all'accertamento dell'esistenza o dell'estinzione degli altri suoi debiti verso Benetton Group S.r.l.

In merito, quanto all'ammissibilità della domanda, si richiama quindi Cass. 5415/19, secondo cui *“nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale”*.

Inoltre, con la comparsa di costituzione e risposta, la convenuta opposta ha depositato il doc. 4 denominato “prospetto forniture- pagamenti 29.4.2014”, riportante l’indicazione di ulteriori fatture rispetto a quelle azionate in via monitoria, che non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte dell’opponente (rendendo così superflua la produzione delle singole fatture in questione) e che per tale ragione è stato assunto a fondamento della CTU, come espressamente indicato nel quesito peritale.

L’individuazione della corretta imputazione dei pagamenti, quale risultante all’esito del supplemento di CTU, è tuttavia rilevante ai fini della corretta individuazione delle fatture rimaste insolte, parzialmente non coincidenti con quelle azionate in via monitoria.

Ciò rileva ai fini della decorrenza degli interessi.

Come già rilevato a verbale di udienza 17.12.20, non è stato rinvenuto il completo fascicolo d’ufficio, essendo presenti in cancelleria i soli n. 3 faldoni relativi ad allegati depositati in data 22.05.14 (come risultante da annotazione nello “storico” del fascicolo).

Ne è stata pertanto disposta la ricostruzione nella parte mancante, mandando alle parti di depositare in copia in via telematica l’atto di citazione ed i relativi allegati, nonché la comparsa di costituzione con relativi allegati entro il termine dell’08.01.21.

Tra gli allegati non risulta essere stato prodotto da alcuna delle parti il decreto ingiuntivo opposto, mentre si ricava dallo “storico” del fascicolo essere stato acquisito fisicamente il fascicolo del monitorio n. 9448/13 R.G. (anch’esso non rinvenuto).

La circostanza rileva ai fini della corretta individuazione della data di decorrenza degli interessi.

Nell’atto di citazione in opposizione, Blu 016 S.r.l. riporta che in sede monitoria la richiesta sia stata avanzata con la formula “*oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo”.*

Per le ragioni anzidette, non è possibile in questa sede una verifica sul punto.

Nella domanda riconvenzionale formulata in comparsa di costituzione e risposta da Benetton Group S.r.l., che viene accolta per le ragioni sopra dette in punto capitale, si richiedono invece gli interessi “*previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dal dovuto al saldo”.*

Quest'ultima richiesta, ove non conforme a quella avanzata con il ricorso monitorio, sarebbe sul punto nuova e pertanto inammissibile in quanto, sotto questo specifico profilo, non derivante da domande o eccezioni sollevate dall'attrice opponente.

Pertanto, la somma capitale andrà maggiorata di interessi con la formula prevista in sede monitoria, con la specificazione che, laddove in decreto ingiuntivo fossero stati richiesti con decorrenza, anziché dalla domanda, dal "dovuto", dovrà farsi riferimento, ai fini della loro decorrenza, al giorno successivo alla scadenza delle singole fatture insolute così come individuate all'esito della relazione tecnica integrativa depositata in data 03.06.20.

L'accoglimento della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, derivante dall'accertamento di una non corretta imputazione dei pagamenti ricevuti da parte di Benetton Group S.r.l., giustifica una parziale compensazione delle spese di lite, nella misura di 1/3.

Per la stessa ragione e nell'identica proporzione vengono ripartite tra le parti le spese di CTU, già liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:

- revoca il D.I. opposto n. 4054/13 emesso da questo Tribunale in data 20.11.13;
- condanna Blu 016 S.r.l. in liquidazione al pagamento in favore di Benetton Group S.r.l. dell'importo di euro 2.904.926,85, con maggiorazione di interessi secondo la formula già prevista nel D.I. revocato e con decorrenza secondo quanto specificato in parte motiva;
- rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Blu 016 S.r.l. in liquidazione;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna Blu 016 S.r.l. in liquidazione alla rifusione in favore di Benetton Group S.r.l. della rimanente quota dei 2/3, che liquida – già operata la compensazione – in euro 18.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;
- pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, per 2/3 a carico di Blu 016 S.r.l. in liquidazione e per 1/3 a carico di Benetton Group S.r.l.

Treviso, 2 febbraio 2021

IL GIUDICE

dott.ssa Laura Ceccon